

(N. 1837)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

e col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 11 AGOSTO 1951

Misura dell'ammenda per i militari in congedo che contravvengano agli obblighi sulle chiamate di controllo e sulle dichiarazioni di residenza.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 marzo 1930, n. 460, quale risulta modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, sancisce che gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonché i sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle predette Forze armate, hanno l'obbligo di rispondere alle chiamate disposte per ragioni di controllo dalle autorità militari da cui dipendono e di notificare alle stesse autorità militari ogni cambiamento di residenza. La stessa legge stabilisce che coloro i quali contravvengono, senza giustificato motivo, a tali prescrizioni sono puniti, a richiesta delle autorità militari dalla quale dipendono,

con una ammenda variabile da lire cinquanta a lire millecinquecento per gli ufficiali e da lire venti a lire trecento per i sottufficiali, graduati e militari di truppa.

Per i sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito le disposizioni anzidette sono riportate nel testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni.

Premesso quanto sopra, è evidente che la scrupolosa osservanza da parte dei militari in congedo delle disposizioni che regolano le chiamate di controllo e le dichiarazioni di residenza riveste per le Forze armate una im-

portanza particolare ai fini della preparazione militare e che è perciò indispensabile prevedere adeguate sanzioni per coloro che contravvengono agli obblighi della legge.

Le vigenti misure delle ammende, pur tenendo conto dell'aumento delle sanzioni pecuniarie in materia penale disposto con decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250, risultano però oggi assai modeste in conseguenza della svalutazione monetaria, per cui è stata considerata l'opportunità di elevarle adeguatamente onde far sì che esse conseguano le finalità per cui furono istituite.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge con il quale si è ritenuto anche opportuno, nel fissare le nuove misure dell'ammenda, di eliminare la differenziazione di pena ora

stabilita tra ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, e ciò in quanto è sembrato più consona ai principi di diritto stabilire, per un medesimo reato, una pena unica per tutti gli appartenenti alle tre Forze armate, salva, s'intende, la facoltà discrezionale del magistrato di graduarne in concreto l'applicazione. A questo fine è sembrato altresì opportuno, data la diversità dei gradi e delle posizioni militari nonchè delle condizioni sociali degli interessati, prevedere un minimo di pena assai modesto (lire 1.000) ed un massimo alquanto elevato (lire 75.000 in tempo di pace, lire 240.000 in tempo di guerra o di mobilitazione), in modo da lasciare al magistrato un'ampia discrezionalità di graduare effettivamente la pena in relazione alla suddetta diversità di gradi e di posizioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La pena dell'ammenda per i militari in congedo che manchino senza giustificato motivo alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza ed abitazione, attualmente prevista per gli ufficiali dell'Esercito e per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza dalla legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito dal testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è fissata da un minimo di lire 1.000 ad un massimo di lire 75.000.

Art. 2.

In tempo di guerra o di mobilitazione, totale o parziale, la misura dell'ammenda stabilita nel precedente articolo 1 può essere aumentata fino a lire 240.000.